



R.G. 456 – 2013

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I<sup>a</sup> civile, in persona dei magistrati  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

<b>DOTT. GIOVANNI SGAMBATI</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT. ISABELLA MARIANI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>DOTT. BARBARA ERCOLANI</b>	<b>Consigliere G.A.</b>

sull'appello proposto da

**[REDACTED]** (già **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** e **[REDACTED]**,  
**[REDACTED]**), con l'Avv. **[REDACTED]** di Siena

**appellante**

nei confronti di

**[REDACTED]** nella persona del suo erede **[REDACTED]**, con l'Avv.  
N. GIULIANI di Siena

**convenuto in appello**

**Oggetto:** appello avverso sentenza del Tribunale di Siena num.  
261/2012, depositata il 19 luglio 2012 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**per l'appellante:** *“Piaccia all'Eccellentissima Corte adita riformare  
totalmente o parzialmente la sentenza del Tribunale di Siena n. 261/12  
del 10/7/2012 depositata il 19/7/2012, mai notificata e per l'effetto:  
- IN VIA ISTRUTTORIA ammettere tutte le prove richieste al § 2.3.2.2.2.  
(testimonianze) ed al paragrafo 7.3 (testimonianze) dell'atto di citazione  
in appello notificato a **[REDACTED]**, da intendersi qui integralmente  
richiamate e trascritte;*



- IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità delle domande di [REDACTED] (parte attrice in primo grado), nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente, per incompatibilità delle stesse con il mandato conferito all' [REDACTED] per la [REDACTED] ed allo [REDACTED], e per l'effetto, respingere tutte le domande di [REDACTED] (parte attrice in primo grado), nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della citazione di primo grado di [REDACTED] per genericità delle domande e, per l'effetto respingere le domande di [REDACTED] (parte attrice in primo grado), nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente;
- IN TESI: accertare e dichiarare intervenuta valida transazione tra [REDACTED] e [REDACTED] Sui fatti per cui è causa e per l'effetto respingere tutte le domande di [REDACTED] (parte attrice in primo grado) nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
- IN IPOTESI, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni e dei diritti fatti valere da [REDACTED] (parte attrice in primo grado) e per l'effetto respingere tutte le domande di [REDACTED] (parte attrice in primo grado) nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
- IN ULTERIORE IPOTESI accertare e dichiarare che la [REDACTED] ha rispettato le norme di legge e regolamentari su di essa gravanti, tempo per tempo e che ha tenuto un comportamento diligente e per l'effetto respingere tutte le domande di [REDACTED] (parte attrice in primo grado) nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
- IN DENEGATISSIMA IPOTESI di accoglimento delle domande di [REDACTED] (parte attrice in primo grado) nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente, e per quanto occorrer possa, in via riconvenzionale, previo accertamento delle reciproche restituzioni, operare la compensazione eccepita in atti, con ogni conseguente statuizione del caso;
- IN OGNI CASO accertare e dichiarare che [REDACTED] nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente, è tenuto a versare alla [REDACTED] a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, la somma di euro 10.000,00= o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o



sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, e per l'effetto condannare [REDACTED] nelle persone dei suoi eredi convenuti in giudizio impersonalmente e collettivamente a versare detta somma alla [REDACTED] [REDACTED] Con vittoria di compensi e spese del primo e secondo grado di giudizio".

**Per il convenuto in appello:** "Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Firenze:

- IN VIA PRELIMINARE a norma degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., dichiarare che l'appello è privo dei requisiti di legge ovvero non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, e, di conseguenza, statuire l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'impugnazione della sentenza così come proposta dall'appellante, con ogni conseguenziale pronuncia e con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori secondo legge.

- NEL MERITO: respingere l'appello così come proposto con conferma integrale della sentenza impugnata n. 261/2012 del Tribunale di Siena, con vittoria di spese e competenze del grado di appello oltre accessori secondo legge".

-

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

-

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3/6/2010, il signor [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siena la [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] e [REDACTED] - [REDACTED] - di seguito "[REDACTED]"), per una causa avente ad oggetto una intermediazione finanziaria intercorsa tra le parti. Esponendo quanto segue.

Durante il periodo temporale 2001 - 2002, la [REDACTED] aveva acquistato titoli obbligazionari denominati "bond argentini," utilizzando per la conclusione dei predetti contratti il capitale giacente all'interno del conto corrente bancario a lui intestato e giacente presso la [REDACTED] [REDACTED] della [REDACTED] - [REDACTED] così come risultante dal relativo dossier titoli n. 1842.

In particolare la [REDACTED], in qualità di mandataria del [REDACTED], aveva acquistato i titoli di debito contraddistinti dai seguenti dati identificativi:



- 1) [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] (per un valore nominale complessivo di [REDACTED]);
- 2) [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] (per un valore nominale complessivo di [REDACTED]=);

Successivamente, a causa dei ben noti "crack" finanziari verificatisi nell'ultimo decennio, il sig. [REDACTED] aveva allegato di aver subito un significativo danno patrimoniale derivante dalla mancata percezione della somma capitale e del relativo interesse.

Di conseguenza, la Banca aveva proposto la conclusione di un accordo con lo scopo di poter colmare il nocumento, offrendogli così l'opportunità di diventare obbligazionista di titoli di debito emessi dalla "[REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED]," espressamente riservati ai detentori di titoli in *default*.

Così, in data 19 ottobre 2005, aveva sottoscritto una proposta irrevocabile (fino alla data del 31 dicembre 2005) di acquisto dei titoli di debito denominati "[REDACTED] - iniziativa di ristoro 2", per un valore nominale pari ad € [REDACTED]=, con la contestuale sottoscrizione della medesima proposta da parte della [REDACTED] esclusivamente a titolo di quietanza ("*per ricevuta della proposta del cliente*").

In data 15 marzo 2010, con apposita lettera raccomandata, dopo aver esposto il contesto fattuale di riferimento, aveva richiesto alla [REDACTED] la produzione della documentazione relativa alla conclusione dei contratti finanziari in oggetto (in particolare quelli riferibili al periodo temporale 2001 - 2002 sopra citato), onde poter meglio valutare la conseguenze pregiudizievoli derivanti da tali operazioni.

La [REDACTED] con lettera in data 1 aprile 2010, aveva trasmesso soltanto copia dell'accordo che, secondo la medesima, sarebbe stato concluso in data 19 ottobre 2005 e in base al quale le parti avrebbero concluso una transazione in ordine ai titoli c.d. "bond argentini" sopra citati, onde disciplinare in modo definitivo le conseguenze pregiudizievoli circa lo stato di *default* dell'emittente delle predette obbligazioni.



Il [REDACTED] chiedeva quindi al Tribuna di Siena "di accertare e riconoscere che le norme giuridiche di cui agli artt. 21-22-23 del D. Lgs. N. 58/1998 e di cui agli artt. 26-28 e 29 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. N. 58/1998 (adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998) sono norme imperative sotto ogni profilo giuridico in virtù della rilevanza degli interessi inerenti le medesime e di accertare e riconoscere anche che, con riferimento al dossier titoli n. 1842 già in essere presso la filiale di [REDACTED] (S) della società [REDACTED] - [REDACTED]", l'acquisto dei titoli di debito come sopra identificati è stato concluso in violazione di tali norme giuridiche imperative."

Di conseguenza, chiedeva altresì:

- di statuire la nullità, sotto ogni profilo giuridico, a norma dell'art. 1418 c.c., dei contratti di compravendita dei titoli del debito estero sopra citati per contrarietà alle predette norme imperative e, quindi, ritenere e dichiarare che la transazione che sarebbe intervenuta tra le parti in data 19 ottobre 2005 era nulla in virtù dell'art. 1972 comma 1 c.c.
- la condanna della [REDACTED] convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, per una somma complessiva pari ad € [REDACTED] = oltre ai relativi interessi legali, decorrenti dalla data di conclusione dei relativi contratti di compravendita dei titoli del debito [REDACTED] sopra citati ed alla rivalutazione monetaria. Tale somma verrebbe internamente ripartita in € [REDACTED] = per il risarcimento del danno emergente (in ordine alla somma effettivamente investita per l'acquisto dei predetti titoli); ed una somma, secondo una misura equitativa, pari ad € [REDACTED] = (ovvero secondo una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) per quanto concerne il lucro cessante.

A seguire, in via istruttoria, il [REDACTED] chiedeva ammettersi quali mezzi di prova la documentazione inerente l'acquisto dei titoli del debito estero di cui ai contratti sopra citati.



-  
Si costituiva nel giudizio di primo grado la [REDACTED]  
[REDACTED] che preliminarmente  
eccepiva la carenza di legittimazione dell'attore per aver conferito  
mandato per la tutela dei propri diritti a [REDACTED] [REDACTED]  
(Associazione per la Tutela degli Interessi degli Investitori in Titoli  
[REDACTED]), la genericità della citazione, nonché l'intervenuta transazione  
tra le parti che aveva regolato ogni rapporto tra le stesse.

La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione dopo  
il rituale scambio di memorie ex art. 190 c.p.c.

Con la sentenza n. 261/2012, il Tribunale di Siena dichiarava la nullità del  
contratto quadro e dei negozi di acquisto di obbligazioni [REDACTED]  
nonché la nullità dell'accordo transattivo del 19/10/2005.

-  
Tale sentenza veniva impugnata dalla [REDACTED], che si affidava alle  
seguenti censure.

**Col primo motivo**, ha impugnato la parte del provvedimento in cui il  
Tribunale dichiara infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva  
del [REDACTED] e/o l'improcedibilità del giudizio, ritenendo che il mandato da  
questo conferito alla [REDACTED] e allo Studio Legale [REDACTED] avrebbe  
contenuti tali da escludere la legittimazione attiva del [REDACTED] nei confronti  
della Banca.

**Col secondo motivo**, ha impugnato il provvedimento nella parte in cui  
viene accertata e dichiarata la nullità del contratto-quadro ai sensi  
dell'art. 23 T.U.F. per mancata sottoscrizione di tale accordo da parte  
della Banca, ritenendo che il [REDACTED] mai abbia invocato tale "nullità di  
protezione" (allegando altresì che il [REDACTED] aveva limitato le proprie  
lagnanze ai singoli ordini di investimento), violando così gli artt. 99 e 112  
c.p.c. che regolano il dovere decisorio del Giudice.

**Col terzo motivo**, l'odierno appellante ha censurato la decisione nella  
parte in cui viene accertata e dichiarata la nullità della transazione del  
19/10/2005 quale diretta conseguenza della nullità del contratto-quadro,



chiedendo invece di accertarne e dichiararne l'effettiva conclusione ed efficacia.

**Col quarto motivo**, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della sentenza in ordine alla nullità dei due ordini di acquisto dei "bond," poiché la statuizione apparirebbe solo nel dispositivo, in più punti contrastanti con la parte motiva.

**Col quinto motivo**, la Banca ha lamentato la contraddittorietà della sentenza in ordine alle conseguenze della nullità del contratto-quadro, nella parte in cui vengono disposte le reciproche restituzioni, oltre agli interessi. Specifica inoltre che, ove sia accolto anche uno solo dei precedenti motivi di appello, la condanna della Banca dovrà essere totalmente elisa; ove, invece, dovesse essere (in denegatissima ipotesi) confermata la nullità del contratto-quadro, le reciproche restituzioni dovranno avere ad oggetto tutte le operazioni in strumenti finanziari eseguite negli ultimi 10 anni.

**Col sesto motivo**, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà e omessa pronuncia della sentenza sulle responsabilità del [REDACTED] per lite temeraria, avendo questi agito in malafede, senza che sia stata comminata la condanna al risarcimento dei danni.

-

Resisteva all'appello il signor [REDACTED], chiedendone la reiezione e la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Siena. In corso di causa si verificava il decesso di [REDACTED], ritualmente dichiarato dal suo Procuratore, e la [REDACTED] Banca riassumeva la causa nei confronti degli eredi, collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Si costituiva dunque [REDACTED] erede di [REDACTED], resistendo all'appello e facendo proprie le istanze del *de cuius*. All'udienza del giorno 25 giugno 2019 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali. Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa dalla Corte in Camera di Consiglio sulla base delle seguenti considerazioni.



**Il primo motivo risulta essere infondato e merita perciò reiezione.**

L'iter logico seguito dal Giudice di Prime Cure nel rigetto di tale eccezione risulta essere ineccepibile ed esaustivo sotto l'aspetto giuridico ed il ragionamento contrapposto dell'appellante non lo intacca.

Difatti il Giudice di Prime Cure, nel respingere l'eccezione di carenza di legittimazione dell'allora attore, ne rileva l'infondatezza motivando sul punto che *"il [redacted] nel 2006 ha conferito mandato ai legali della c.d. [redacted] per la tutela dei propri interessi di investitore nell'ambito di un giudizio arbitrale internazionale, ma ciò non gli preclude la facoltà di far valere "in sede civile" (e quindi in questa sede) i relativi diritti secondo le ordinarie regole del contratto di mandato di cui agli articoli 1722 e ss. c.c. ovvero sia che, come noto, il mandante può in ogni momento revocare (anche tacitamente) l'incarico affidato al mandatario ferme restando, evidentemente, le conseguenze sostanziali per l'attività sino a quel momento svolta dal mandatario e gli effetti processuali caducatori davanti all'Autorità Arbitrale adita."*

La produzione da parte dell'appellante della procura precedentemente conferita dal [redacted] allo studio legale [redacted] e più specificamente all'Avv. Carolyn B, Lauren non priva l'odierno appellato della facoltà di agire in giudizio. Infatti, l'incarico conferito al legale americano (art. 3 Declaration of Consent, Delegation of Authority and Power of Attorney) era limitato ad instaurare l'arbitrato ICSID contro l'Argentina, nonché con riguardo a qualsivoglia altra controversia o procedimento ad esso connessi fuori dal territorio italiano, come confermato dal successivo art. 4, dove esplicitamente si afferma che la procura è conferita ai sensi delle leggi in vigore nel District of Columbia. D'altra parte, poi, si deve considerare che la procura alle liti era in ogni momento revocabile - atteso che la procedura arbitrale ICSID non era atto valido ad interrompere il termine di prescrizione per agire nei confronti delle Banche.





Si conferma in questa sede quanto statuito in merito nel giudizio di primo grado.

-

**Il secondo motivo è infondato e va pertanto respinto.**

E' provato *per tabulas* dalla semplice lettura delle conclusioni che il [REDACTED] aveva impugnato i singoli ordini di investimento *insieme* al contratto quadro.

Il Giudice di prime Cure ha ben motivato circa la nullità del contratto-quadro, sia alla luce della normativa vigente, che della relativa giurisprudenza.

Pertanto non è accoglibile la tesi dell'appellante ove sostiene che la dichiarazione di nullità del contratto quadro non sarebbe stata oggetto di richiesta, visto e considerato che nelle conclusioni veniva richiesta la nullità per mancata sottoscrizione del contratto-quadro, da ritenersi quindi giuridicamente inesistente.

In questa sede, può solo affermarsi che dall'esame delle domande proposte dal [REDACTED] emerge chiaramente come sia stato chiesto l'accertamento della nullità: già nell'atto di citazione in primo grado si legge che il [REDACTED] ha sostenuto l'invalidità della transazione in oggetto anche e soprattutto per la mancata sottoscrizione del contratto-quadro, che è stato poi prodotto dalla Banca a contraddittorio instaurato - senza poi consultare il [REDACTED] prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, malgrado la richiesta da questi avanzata.

In ordine al contratto-quadro, è stata poi rilevata la sua espressa mancata sottoscrizione fin dalle conclusioni dell'atto introduttivo (conclusioni mai modificate). Anzi, è proprio alla luce del difetto genetico inerente al contratto-quadro (poiché non regolarmente sottoscritto da entrambe le parti interessate) che è stata poi richiesta e decisa la declaratoria di nullità ex art. 23 del T.U.F. di tutti i vari contratti compravendita finanziari. Decisione che in questa sede si conferma integralmente.

-

**Il terzo motivo è infondato e va respinto.**



A fronte del richiamo e dell'esame delle norme in materia di transazione fatto dal Tribunale, l'appellante non propone una condivisibile diversa ricostruzione o censura dell'applicazione della norma. Sul punto, il Giudice di Primo Grado ha invece ben motivato la nullità della singola transazione quale derivazione dell'invalidità del contratto di intermediazione finanziaria, nonché dei contratti di compravendita in applicazione del principio per cui la transazione su un contratto nullo è necessariamente nulla ex art. 1972 c.c.

La nullità di entrambi i contratti di negoziazione dei titoli del debito pubblico per contrarietà alle norme imperative sopra richiamate ex art. 1418 c.c. risulta accertata in virtù della palese illiceità della causa, rinvenibile nel contrasto tra il contenuto di simili negoziazioni e le norme sopra citate, poste alla base della tutela dei valori costituzionalmente rilevanti (*id est* la valorizzazione del risparmio, in tutte le sue forme, a norma dell'art. 47 Cost.).

In particolare, l'appellante stigmatizza ma non prova la validità dei predetti contratti, che sono invece caratterizzati da un difetto quantomeno genetico in ordine alla loro validità. La violazione di norme fondamentali a mente dell'art. 1343 c.c. ha perciò pregiudicato la stessa funzione economico-sociale che avrebbe dovuto contraddistinguere tali negozi.

Di conseguenza, vista la nullità come sopra indicata, appare evidente l'inevitabile nullità anche della transazione che sarebbe stata conclusa in data 19 ottobre 2005, in virtù dell'art. 1972 comma 1 c.c. (in conformità, del resto alla Giurisprudenza di riferimento. Si veda sul punto: Cass. Civ., II Sez., sent. 27 agosto 1994 n. 7533 – Cass. Civ., I Sez., sent. 30 marzo 1984 n. 2082 – Cass. Civ., Sez. Un., sent. 17 luglio 1981 n. 4414).

-

#### **Il quarto motivo è infondato e merita reiezione.**

Alla pagina quattro della sentenza impugnata, conformandosi a quanto statuito dalla giurisprudenza maggioritaria, il Tribunale qualifica come indissolubile il vincolo tra il contratto-quadro per la prestazione dei servizi



di investimento e l'ordine di negoziazione del cliente, nonché l'esecuzione nello stesso da parte dell'intermediario.

Ne consegue che, *"in mancanza del contratto quadro che gli attribuisce il fondamento causale, l'ordine dato dall'investitore, seppure in forma scritta, quando occorre, se pure consapevole e specifico, seppure insomma immune da vizi intrinseci ed astrattamente equiparabile ad un autonomo mandato, resta sempre e comunque nullo perché sfornito di propria causa e dunque la sua esecuzione non può produrre alcun effetto giuridico nei rapporti tra intermediario e investitore."*

La sentenza spiega altresì che, essendo radicalmente nullo per mancanza di causa, l'atto di negoziazione di prodotti finanziari eseguito dall'intermediario in esecuzione di un ordine del cliente *in caso di mancanza della forma scritta* del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento in strumenti finanziari, qualunque atto o fatto ordinario non sarebbe sufficiente a costituire ratifica.

Non vi è quindi contraddittorietà nella sentenza, visto che anche in parte motiva il Tribunale dà conto del proprio ragionamento collegando le due fattispecie.

-

### **Il quinto motivo è infondato e merita reiezione.**

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di Prime Cure spiega attraverso un ragionamento esente da vizi logici la motivazione secondo cui è opportuno operare le reciproche restituzioni. Spiega infatti che, per effetto della accertata nullità del contratto, il controvalore degli ordini invalidi costituisce indebito oggettivo e determina così diritto alla restituzione, esattamente come tutte le altre prestazioni reciprocamente effettuate e ricevute in esecuzione dei contratti nulli.

Se il Tribunale avesse seguito l'impostazione dell'appellante - il quale solo in questa sede eccepisce che la statuizione dovrebbe colpire tutte le operazioni fatte dal [REDACTED] nei 10 anni antecedenti - allora sì che avrebbe infranto l'articolo 112 c.p.c. incorrendo nel vizio di *ultra petitum*.



Condivisibile e confermato è quindi il ragionamento che ha condotto il Tribunale a statuire sulla base dell'indebito oggettivo, senza allargare la decisione a punti che non facevano parte della domanda iniziale.

-

**Il sesto motivo è infondato e merita reiezione.**

L'appellante non ha fornito prova di comportamenti del [REDACTED] integranti gli estremi dell'articolo 96 c.p.c.

Tra l'altro, il Tribunale di Siena si riferisce ovviamente a comportamenti relativi al periodo pre-processuale, mentre l'articolo 96 c.p.c. vuole sanzionare comportamenti scorretti o di malafede all'interno della fase processuale. Nulla di tutto questo ha rilevato il Primo Giudice, ritenendo sufficiente, in ragione della reciproca parziale soccombenza, condannare la Banca al pagamento di una quota delle spese legali del [REDACTED].

-

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, per un valore di causa di € 69.911,00.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

**P.Q.M.**

la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:

**RESPINGE** l'appello come in atti proposto da [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] e [REDACTED]) avverso la sentenza del Tribunale di Siena num. 261/2012, depositata il 19 luglio 2012, sentenza che conferma integralmente;



**CONDANNA** l'appellante [REDACTED]  
[REDACTED] (già [REDACTED] del [REDACTED] e [REDACTED] - [REDACTED]  
[REDACTED] - [REDACTED] a rimborsare alla controparte  
[REDACTED], nella persona del suo erede [REDACTED] le spese di  
questo grado di giudizio che liquida complessivamente in € 9.515,00 per  
compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.

**DICHIARA** che ricorrono a carico dell'appellante i presupposti per il  
raddoppio del contributo unificato.

-

Firenze, 24 febbraio 2020

-

Il consigliere relatore

Dott. Barbara Ercolani

Il Presidente

Dott. Giovanni Sgambati

